



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it

e-mail: crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it

Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale n.196 TFT 22 del 25 febbraio 2021

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Ai sensi dell'art. 142 co. 3 C.G.S., anche per la corrente s.s.2020/2021, troverà applicazione l'art. 38/7 vecchio C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del nuovo C.G.S., possono essere comunicati oltre che a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) anche a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari.

Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi, ed i susseguenti motivi, devono essere recapitati esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può anche essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si evidenzia di seguito il recapito del Tribunale Federale Territoriale:

Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

DEFERIMENTI

Riunione del giorno 25 febbraio 2021

Partecipa il sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Saitta

Procedimento n. 528/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

G.S.D. Adrano Calcio;

sig. Fazio Giuseppe (Presidente all'epoca dei fatti della G.S.D. Adrano Calcio);

sigg. Arena Samuele Maurizio, Benjouda Elyes, Caio Adornetto Gabriele, Cannarozzo Carlo, Clienti Michael, Consoli Francesco, Corvo Marco Valerio, Crimi Alessio, Crisafulli Alessio, Di Mauro Andrea, Di Sano Gabriele, Fragalà Filippo, Gravagna Orazio, Gregorio Salvatore, La Rosa Salvatore, Maugeri Salvatore, Milazzo Danilo, Miraglia Rosario, Pappalardo Eugenio, Pennisi Seby, Piras Michele, Platania Santo Andrea, Sabister Samuele, Sabister Thomas, Scalia Alessandro Mario, Sciuto Claudio e Zuccarello Graziano, calciatori già tesserati per la società' deferita.

Campionato 1^a categoria stagione sportiva 2019/2020.

Violazioni: Art. 4 comma 1 vigente C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2 e 4 N.O.I.F. e art. 6, comma 1 e 2 vigente C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 01/02/2020 proc. 8611/337 pfi/20/21 MDL/ps, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non si sono presentate ne hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

ammenda di € 500,00 a carico della società G.S.D. Adrano Calcio;

l'inibizione di mesi quattro a carico del Presidente deferito sig. Fazio Giuseppe;

squalifica per tre giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Arena Samuele Maurizio, Benjouda Elyes, Caio Adornetto Gabriele, Cannarozzo Carlo, Clienti Michael, Consoli Francesco, Corvo Marco Valerio, Crimi Alessio, Crisafulli Alessio, Di Mauro Andrea, Di Sano Gabriele, Fragalà Filippo, Gravagna Orazio, Gregorio Salvatore, La Rosa Salvatore, Maugeri Salvatore, Milazzo Danilo, Miraglia Rosario, Pappalardo Eugenio, Pennisi Seby, Piras Michele, Platania Santo Andrea, Sabister Samuele, Sabister Thomas, Scalia Alessandro Mario, Sciuto Claudio e Zuccarello Graziano.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, rileva la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva durante le gare della stagione sportiva 2018/2019 dei calciatori deferiti, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi*

federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000" (C.F.A. 3^a sezione – C.U. n° 005 2016/2017).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

ammenda di € 500,00 a carico della società G.S.D. Adrano Calcio;

l'inibizione di mesi tre a carico del Presidente deferito sig. Fazio Giuseppe;

ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti sigg. Arena Samuele Maurizio, Benjouda Elyes, Caio Adornetto Gabriele, Cannarozzo Carlo, Clienti Michael, Consoli Francesco, Corvo Marco Valerio, Crimi Alessio, Crisafulli Alessio, Di Mauro Andrea, Di Sano Gabriele, Fragalà Filippo, Gravagna Orazio, Gregorio Salvatore, La Rosa Salvatore, Maugeri Salvatore, Milazzo Danilo, Miraglia Rosario, Pappalardo Eugenio, Pennisi Seby, Piras Michele, Platania Santo Andrea, Sabister Samuele, Sabister Thomas, Scalia Alessandro Mario, Sciuto Claudio e Zuccarello Graziano.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il relatore

Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 529/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Vice Presidente Avv. Francesco Giarrusso

Componente Dott. Gianfranco Vallelunga – relatore

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. Calcio Saponarese;

sig. Gugliotta Antonino (Presidente all'epoca dei fatti della A.S.D. Calcio Saponarese);

sigg. Bertino Nicolò, Bonfiglio Antonio, Brigandi Antonino, Doddis Giovanni, Fleres Nicolò, Gangemi Marco, Giorgianni Giuseppe, Giunta Salvatore, Giunta Sebastiano, Gugliotta Giuseppe, Gugliotta Simone, Mavilla Ivan, Milici Marco, Morasca Antonino, Nastasi Giuseppe, Pagliarin Angelo, Pergolizzi Tindaro, Pino Santo Maurizio e Ruggeri Antonio, calciatori già tesserati per la società' deferita.

Campionato 2^a categoria stagione sportiva 2019/2020.

Violazioni: Art. 4 comma 1 vigente C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2 e 4 N.O.I.F. e art. 6, comma 1 e 2 vigente C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 08/02/2020 proc. 8869/348 pfi/20/21 MDL/ps, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non si sono presentate ma è pervenuta memoria difensiva della società con allegati certificati medici relativi ai calciatori deferiti.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

ammenda di € 500,00 a carico della società A.S.D. Calcio Saponarese;

l'inibizione di mesi quattro a carico del Presidente deferito sig. Gugliotta Antonino;

squalifica per tre giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Bertino Nicolò, Bonfiglio Antonio, Brigandi Antonino, Doddis Giovanni, Fleres Nicolò, Gangemi Marco, Giorgianni Giuseppe, Giunta Salvatore, Giunta Sebastiano, Gugliotta Giuseppe, Gugliotta Simone, Mavilla Ivan, Milici Marco, Morasca Antonino, Nastasi Giuseppe, Pagliarin Angelo, Pergolizzi Tindaro, Pino Santo Maurizio e Ruggeri Antonio.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, ed in particolare la documentazione medica prodotta, rileva l'insussistenza della responsabilità delle parti deferite. I certificati medici prodotti rilasciati dal medico autorizzato nel mese di ottobre 2019 (tutti antecedenti all'inizio della SS 20119/2020 – cfr C.U. n. 83 del 4.10.19)) e con validità annuale, attestano l'esistenza dell'idoneità medico-sportiva durante le gare della stagione sportiva 2019/2020 di tutti i calciatori deferiti,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone prosciogliersi da ogni addebito la società A.S.D. Calcio Saponarese, il suo Presidente sig. Gugliotta Antonino e i calciatori sigg. Bertino Nicolò, Bonfiglio Antonio, Brigandi Antonino, Doddis Giovanni, Fleres Nicolò, Gangemi Marco, Giorgianni Giuseppe, Giunta Salvatore, Giunta Sebastiano, Gugliotta Giuseppe, Gugliotta Simone, Mavilla Ivan, Milici Marco, Morasca Antonino, Nastasi Giuseppe, Pagliarin Angelo, Pergolizzi Tindaro, Pino Santo Maurizio e Ruggeri Antonio.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il relatore
Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 25 febbraio 2021

IL SEGRETARIO
Maria GATTO

IL PRESIDENTE
Dott. Sandro MORGANA